



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera da consiglio del 25 giugno 2024 composta dai seguenti magistrati:

Paolo	PELUFFO	Presidente
Giuseppe	GRASSO	Consigliere
Antonino	CATANZARO	Primo Referendario - relatore
Massimo Giuseppe	URSO	Primo Referendario
Giuseppe	DI PRIMA	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

VISTO l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*;

VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*);

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), di seguito anche TUSP), come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la deliberazione n. 32/2013/SSRR/PAR, in data 30 settembre 2013, delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

VISTA la Deliberazione commissariale n.39 del 6 giugno 2024 della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, inviata a questa Sezione dal Segretario generale del suddetto Ente a mezzo p.e.c., prot. Cdc n. 4681 del 17 giugno 2024, ed avente ad oggetto la “Acquisizione quote pari al 2% del capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata denominata “Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione - Promos Italia s.c.r.l.”;

VISTO il decreto del Presidente Aggiunto n. 42 del 28 marzo 2022 di nomina del relatore, Referendario Antonino Catanzaro;

VISTE l’ordinanza n. 53 del 25 giugno 2024 del Presidente della Sezione di controllo di nomina e convocazione del Collegio per l’odierna camera di consiglio

UDITO il relatore, Primo Referendario Antonino Catanzaro,  
ha emesso la seguente

#### DELIBERAZIONE

L’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come recentemente modificato dall’art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall’Amministrazione pubblica procedente (come definita dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Il successivo comma 4 dell’art. 5 dispone che, per gli atti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali, sono competenti le Sezioni riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede

nella regione, è invece competente la relativa Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Sempre il comma 4 puntualizza che la segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'Amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni sul proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'Amministrazione pubblica interessata ritenga di procedere egualmente, la stessa è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni.

La modifica apportata all'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 ad opera della legge n. 118 del 2022 ha investito, pertanto, l'esame svolto dalla Corte dei conti sugli atti di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in società già esistente, da parte di una Pubblica amministrazione, creando quindi un nuovo particolare tipo di controllo di legittimità/regolarità. In via preliminare rispetto all'esame nel merito della questione, appare utile fornire un inquadramento sistematico del contesto normativo in cui la novella legislativa viene ad inserirsi, alla luce del quale va fornita risposta al quesito sollevato. L'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale). Tale distinzione costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione ordinanze n. 5424/2021 e n. 21588/2013, nonché Corte di Cassazione sentenza n. 30167/2011), sia del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7030/2018), rappresentando anche il

punto di confine tra le due giurisdizioni, essendo rimesso al giudice amministrativo il controllo giudiziale della prima fase, mentre quello sulla seconda, avente ad oggetto l'attuazione privatistica della fase precedente, alla giurisdizione ordinaria. La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili. In primo luogo, l'atto deliberativo assume rilevanza sul piano del diritto privato (Corte cost. n. 227/2020); si pensi al riguardo alle conseguenze che la mancanza o l'invalidità dell'atto amministrativo deliberativo produce in termini di nullità ex art. 2332 c.c. della società neocostituita, ove esso riguardi una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale (art. 7, c. 6, TUSP), ovvero in termini di inefficacia del contratto di acquisto delle partecipazioni (art. 8, c. 2, TUSP). Per altro verso, l'intervento pubblico in una realtà societaria rischia di alterare il meccanismo concorrenziale del mercato (Corte costituzionale sentenza n. 251/2016) e si riverbera sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio dell'Amministrazione.

In questa prospettiva gli interventi del legislatore in materia di società partecipate si inquadrano nel novero delle politiche di spending review, con un chiaro intento di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di una riduzione del loro costo per i bilanci pubblici (Corte 10 costituzionale sentenza n. 194/2020). Il TUSP, infatti, punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (Corte costituzionale n. 86/2022).

È alla luce di tale inquadramento che assumono pieno significato le disposizioni dell'art. 5 TUSP, le quali impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto in discorso, sottoponendolo all'esame della Corte dei conti per intercettare tempestivamente eventuali criticità ed esprimendo valutazioni che potrebbero emergere in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP. Come sopra richiamato, l'intervento normativo delinea i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, precisandone i parametri di riferimento, la procedura e gli esiti. In ordine ai primi, il richiamo effettuato

dall'art. 5, comma 3, ai precedenti commi 1 e 2 richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre la Corte dei conti deve valutare la conformità della delibera inviata a quanto disposto dagli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. L'impianto normativo, già oggetto di esame, nel corso dell'iter parlamentare, da parte delle Sezioni riunite nella deliberazione n. 1/SSRRCO/AUD/22, "Memoria sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", evidenzia, in primo luogo, come gravi sull'Amministrazione procedente l'onere di inserire, nelle motivazioni della delibera di costituzione della società (o di acquisto di una partecipazione) e nei relativi allegati, gli elementi, in particolare economico-finanziari, che rendano possibile la verifica di conformità dell'atto ai sopra riferiti parametri normativi. La novella normativa ha precisato, poi, sul piano procedurale, i termini entro i quali la Corte dei conti deve procedere all'esame della delibera (sessanta giorni) e le modalità di comunicazione all'Amministrazione dell'esito finale della verifica, nonché gli obblighi di pubblicazione imposti a quest'ultima. Infine, il legislatore è intervenuto sugli esiti della funzione attribuita alla magistratura contabile, prevedendo, da un lato, che l'Amministrazione pubblica, in caso di mancato pronunciamento entro sessanta giorni, possa procedere alla costituzione o all'acquisizione della società e, dall'altro, che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'Amministrazione intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali ritenga di discostarsene e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni.

Nel caso specifico in esame l'Ente richiedente, la Camera di commercio del Sud Est Sicilia, sottopone al controllo di questa Sezione la delibera n. 39 del 6 giugno 2024 del suo Commissario, con la quale si stabilisce di acquisire quote pari al 2% del capitale sociale della

Società consortile a responsabilità limitata denominata “Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l.

Tale scelta, supportata per altro dal conforme parere sindacale allegato alla delibera, appare, come pure risulta dalla ampia ed articolata motivazione dell’atto, assai opportuna e pienamente conforme alle indicazioni di legge.

Infatti, come riporta l’atto scrutinato, la legge di riforma del sistema camerale – introdotta con D. Lgs. n. 219 del 25.11.2016 che ha modificato e integrato la Legge n. 580 del 29.12.93 – ha fissato tra le funzioni principali della Camera di Commercio : “il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività di informazione economica e assistenza tecnica alle creazione di imprese e start-up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’intermediazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa Depositi e Prestiti per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di Commercio le attività promozionali direttamente svolte all’estero”; (art 2, c. 2 lett. d).

In tale ambito opera, all’interno del Sistema Camerale dall’aprile 2018, l’Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione, Promos Italia s.c.r.l.

Essa - ai sensi dell’art. 2 del suo statuto – è costituita ai sensi degli artt. 2615 e 2462 e seguenti del c.c.; non ha scopo di lucro ed è “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Promos, continua la motivazione della delibera in esame, è a capitale interamente pubblico e la partecipazione ad essa è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 2 comma 2 lett. d) della L. n. 580/93 e ss.mm.ii..

L’attività caratteristica della suddetta società è infatti svolta prevalentemente in favore e su richiesta dei consorziati, ed in particolare oltre l’80% del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale.

I consorziati esercitano poi, indipendentemente dalle quote possedute, il controllo analogo disposto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e dal D. Lgs. n. 50/2016.

La motivazione dell'atto in esame continua poi ricordando come in data 9.11.2023 con nota prot. n. 29916, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio che ha emanato l'atto oggetto di questo controllo ha comunicato al Presidente della Promos Italia s.c.r.l. e al Presidente di Unioncamere l'esigenza di acquisire quote in misura non superiore al 4% del capitale sociale della suddetta società consortile del sistema camerale, allo scopo di fornire alle imprese dei territori di competenza i servizi di orientamento e di sviluppo delle strategie di internazionalizzazione ormai necessari per garantire la competitività del sistema imprenditoriale locale.

Sotto il profilo della necessità della acquisizione di quote societarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di commercio nell'atto si precisa inoltre che Promos Italia nasce a seguito dell'attuazione del percorso di razionalizzazione e accorpamento delle aziende speciali camerali previsto dalla riforma e che svolgevano compiti simili su tutto il territorio nazionale, ai fini dell'efficientamento della funzione di internazionalizzazione delle imprese.

Nel contempo, la riforma ha modificato l'ambito di competenza camerale in tema di internazionalizzazione, specificando da un lato la funzione di preparazione ai mercati internazionali a favore delle imprese da parte delle Camere di Commercio e dall'altro non ammettendo la possibilità di realizzare iniziative di promozione direttamente all'estero. Tutto ciò, prosegue la motivazione dell'atto in esame, ha reso improcrastinabile per l'Ente l'accesso ad un sistema di prodotti e servizi da offrire alle imprese, tenendo conto delle migliori esperienze realizzate nell'ambito dell'internazionalizzazione e caratterizzate da logiche di competitività e capacità di attrazione, in un contesto di livello nazionale e non soltanto territoriale. Si tratta quindi, prosegue la delibera in esame, non solo di utilizzare servizi già consolidati e rapporti di collaborazione con operatori specializzati, valorizzando il know how e le professionalità disponibili nel settore e mettendo a fattore comune sistemi e strumenti, ma anche di favorire economie di scala e processi di razionalizzazione organizzativi ed operativi.

L'obiettivo della acquisizione è quello di fornire una serie di servizi alle PMI del territorio siciliano non altrimenti accessibili se non a costi elevati e facendo ricorso a consulenze private.

E ciò, prosegue la motivazione dell'atto in esame, diventa di fondamentale importanza per una realtà dinamica come quella del Sud Est Sicilia che può contare, nelle tre province di competenza della Camera che sta procedendo alla acquisizione, su 180.700 imprese, all'interno delle quali ben 29.387 operano nel settore dell'agricoltura, in un settore, cioè, che ha contribuito alle vendite estere di prodotti agroalimentari di qualità che rappresentano oltre il 10% dell'export italiano.

Nel 2023 l'export agroalimentare ha raggiunto infatti un valore record di 64,4 milioni di euro con un incremento del 6%.

Anche per il 2024 si prevede una crescita, sebbene ad un ritmo inferiore rispetto agli anni precedenti.

Tale alto potenziale per l'export che rappresenta il 12% del PIL regionale, che, al di là delle oscillazioni delle vendite dei raffinati del petrolio, segnalano il dinamismo di alcuni settori alimentari e bevande, degli apparecchi elettronici e della chimica, chiedono di essere supportate con servizi mirati ed efficaci che, prosegue la motivazione dell'atto, la Camera di Commercio, allo stato attuale, non è in condizione di fornire autonomamente, non solo per il continuo collocamento in quiescenza del personale per raggiunti limiti di età, ma anche per l'assenza di professionalità specifiche e disponibilità di sistemi e strumenti per la progettazione e la realizzazione di iniziative di penetrazione in mercati esteri.

La motivazione dell'atto in esame prosegue esaminando in modo diffuso anche la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della acquisizione proposta rispetto ad una gestione diretta o esternalizzata del servizio, ed in merito il Commissario dell'Ente afferma quanto segue:

- La composizione del capitale sociale di Promos Italia è pari a €2.000.000,00, interamente sottoscritto e versato. Si tratta di partecipazioni riservate esclusivamente a soggetti giuridici appartenenti al sistema camerale tra cui la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, e Unioncamere Nazionale, detentrici rispettivamente del 35% e del 19% delle quote e che ne hanno promosso la costituzione.
- Dato l'attuale assetto della Promos s.c.r.l. la Camera che ha emanato l'atto in esame, tenuto conto delle procedure previste dallo Statuto e delle modalità di



trasferimento delle stesse, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione, e tenendo conto del parere previsto dall'art. 5, comma 3 TUSP, intende acquisire il 2% di quote consortili il cui valore nominale è pari a € 20.000,00 pro quota.

- L'acquisizione delle suddette quote di partecipazione in Promos è compatibile con i principi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in quanto:
- Promos Italia, essendo una società consortile, opera in regime di esenzione IVA ex art. 10 del DPR 633/72. Ciò comporta che l'acquisto di servizi da parte della Camera di Commercio non è gravato dall'IVA che, com'è noto, rappresenta per l'Ente un costo del servizio stesso. Ne deriva che l'utilizzo di Promos Italia come società in house determina, rispetto ai prezzi di mercato, un "risparmio" del 22%.
- Promos Italia, proprio perché operante in regime "in house" ed in esenzione IVA, determina i propri corrispettivi ad un valore non superiore al costo, senza applicazione di alcuna marginalità, diversamente dalle aziende di mercato che trasferiscono il margine di profitto sul prezzo finale di vendita.

Ne deriva quindi un altro elemento di convenienza economica nell'acquisto di servizi. Promos Italia, prosegue la motivazione dell'atto in esame, si sottopone annualmente alla verifica di congruità dei servizi erogati da parte di un organismo esterno, al fine di rispettare i requisiti di cui al codice degli appalti relativo agli affidamenti in house. Ne deriva il continuo contenimento dei costi da parte della struttura e la conseguente possibilità per la Camera di acquisire servizi secondo criteri di efficienza ed economicità. All'interno della società opera inoltre il Comitato per il controllo analogo, che esercita il controllo sulle attività di indirizzo, direzione strategica, coordinamento, controllo e vigilanza.

Sotto il profilo della solidità aziendale poi, prosegue la motivazione dell'atto in esame, il conto economico e lo stato patrimoniale al 31.12.2023 confermano l'andamento positivo degli anni precedenti, evidenziando un utile di esercizio pari ad €316.425,00, ed anche la previsione 2024 ipotizza il mantenimento dell'equilibrio economico/patrimoniale e un andamento dei flussi di cassa sufficienti a garantirne l'autofinanziamento.

Inoltre, per quanto riguarda gli utili eventualmente realizzati si segnala la previsione statutaria che ne vieta la distribuzione ai soci, disponendo l'obbligo di utilizzo in attività pertinenti l'oggetto sociale.

Appare, inoltre, opportuno precisare, prosegue a spiegare la motivazione dell'atto in esame, che il Regolamento consortile della società prevede una articolazione del processo di budget

che specifica il programma per l'esercizio attraverso la distinzione per tipologia e valore dei servizi consortili, dei servizi specifici e dei servizi a favore di terzi, evidenziando la quota a carico di ciascun socio per il contributo imputabile ai servizi consortili, l'importo stimato per ciascun socio per i servizi specifici, nonché la stima dei servizi di mercato che si prevede di vendere a terzi come ad esempio ad altre strutture - non socie - appartenenti al sistema camerale. In ogni caso ciascuna Camera può finanziare iniziative specifiche utilizzando risorse accessibili attraverso la partecipazione a bandi comunitari, nazionali e regionali nel rispetto di norme e procedure previste dal Codice degli Appalti e dal TUSP in materia di affidamenti diretti a società in house.

La motivazione dell'atto in esame continua sottolineando che, come si evince, tra l'altro, dalla Relazione sul Governo Societario del 26.03.2024, la società è dotata di apposito Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale (ex art. 6, c. 2 D.Lgs. n. 175/2016) e di strumenti integrativi di governo societario ex art. 6, c. 3. È da ritenere quindi, conclude la motivazione della delibera oggetto di esame, che la partecipazione ad una società caratterizzata da efficienza gestionale e da un sistema di controllo di gestione collaudato offra condizioni di contesto favorevoli per l'inserimento di un nuovo soggetto, appartenente al medesimo sistema istituzionale, rispetto a soluzioni alternative di gestione diretta o esternalizzata di quei servizi di qualità che l'imprenditoria locale, da tempo, sollecita per prepararsi ad accedere ai mercati internazionali. Tale scelta di perseguire le proprie finalità istituzionali, attraverso la partecipazione ad una società già costituita e titolare di un significativo posizionamento strategico, fa emergere le ragioni di convenienza economica ad ulteriore garanzia di un corretto impiego di risorse pubbliche.

Infine la motivazione sottolinea come elemento di particolare importanza ai fini della compatibilità delle scelte che l'Ente intende adottare l'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei, con particolare riferimento alla disciplina degli Aiuti di Stato alle Imprese. E in particolare viene precisato nella motivazione dell'atto in esame che questa acquisizione societaria oggetto di esame avviene nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13.12.2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Finanziamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), utilizzando i meccanismi di controllo del rispetto del massimale stabilito dal Regolamento basato sulle informazioni contenute nel Registro Centrale (RNA).

Alla luce di quanto enunciato nella motivazione dell'atto oggetto di esame e della relativa documentazione allegata questa Sezione dà quindi parere favorevole alla suddetta acquisizione di quote pari al 2% del capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata denominata "Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione - Promos Italia s.c.r.l." da parte della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, come disposta dalla Deliberazione commissariale n.39 del 6 giugno 2024, e dichiara tale atto conforme a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 nonché agli articoli 4, 7 e 8 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

P.Q.M.

la Sezione di controllo per la Regione siciliana dà parere favorevole, come in motivazione, all'acquisizione di quote pari al 2% del capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata denominata "Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione - Promos Italia s.c.r.l." da parte della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, come disposta dalla Deliberazione commissariale n.39 del 6 giugno 2024, e dichiara tale atto conforme a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 nonché agli articoli 4, 7 e 8 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 25 giugno 2024.

L'ESTENSORE

Antonino Catanzaro

IL PRESIDENTE

Paolo Peluffo

Depositato in Segreteria il 31 luglio 2024